

**MEMORANDUM D'INTESA**  
**TRA**  
**UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE**  
**E**  
**UGANDA MARTYRS UNIVERSITY**

Il presente Memorandum d'Intesa (MdI) viene stipulato fra l'Università Cattolica del Sacro Cuore, da qui in avanti indicata con "UCSC", con sede legale in Largo Gemelli, 1, 20123 Milano, Italia, rappresentata dal Rettore, Professor Lorenzo Ornaghi, e l'Uganda Martyrs University, da qui in avanti indicata con "UMU", con sede legale a Kampala, Uganda, P.O. Box 5498, rappresentata dal Vice-Chancellor Charles L.M. Olweny, congiuntamente indicate come istituzioni o parti e separatamente istituzione o parte, le quali con questo concordano e stipulano quanto segue:

- I** Poiché le due Istituzioni UCSC e UMU condividono una comune base di riferimento in quanto:
- a) entrambe sono istituzioni di istruzione superiore;
  - b) entrambe le istituzioni condividono i valori della fede cristiana;
  - c) entrambe condividono una missione che si riflette sullo sviluppo della persona umana nella sua totalità, che comprende la mente, il corpo e l'anima;
  - d) entrambe sono interessate a contribuire allo sviluppo dell'umanità.
- II** Poiché sia l'UCSC che l'UMU auspicano di lavorare in modo collaborativo su vari progetti.
- Quindi questo MdI certifica quanto segue:
- III** UCSC e UMU concordano nel:
- a) condividere risorse
  - b) promuovere lo scambio di studenti
  - c) promuovere lo scambio di docenti
  - d) intraprendere attività congiunte di ricerca
  - e) collaborare nello sviluppo delle capacità umane dove necessario
  - f) incentivare lo scambio di risorse comuni per il vantaggio reciproco di entrambe le istituzioni.
- IV** Il presente MdI avrà una durata iniziale di 5 anni, rinnovabili per mutuo consenso. Tuttavia, il presente MdI può essere soggetto a revisione ogni anno in modo da verificare che i risultati raggiunti siano pertinenti e che continuino a cogliere gli obiettivi prefissati mantenendosi all'interno della struttura strategica di entrambe le istituzioni.
- V** Qualsiasi comunicazione tra le istituzioni sarà considerata inviata, tramite email, fax o posta raccomandata, se inviata all'indirizzo email, fax o postale valido in quel momento.

- VI** Ciascuna delle parti può recedere dal presente MdI dandone comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso di sei (6) mesi.
- VII** In caso di disaccordo fra le parti, ogni sforzo deve essere fatto per risolvere la controversia attraverso consultazioni reciproche. Se, nonostante discussioni esaustive, la questione permanesse irrisolta, deve essere sottoposta ad arbitrato della Conferenza Episcopale Italiana e Ugandese.
- VIII** Ciascuna parte dovrà considerare come confidenziali le informazioni riservate riguardanti l'altra parte di cui sia venuta a conoscenza durante lo svolgimento del presente MdI e accordo; a meno che tale informazione non sia ottenuta da una terza parte o già in possesso di una delle parti prima della firma del presente MdI. Tutte le informazioni confidenziali non possono essere diffuse a persone che non siano parte di questo MdI, a meno che non vengano richieste da una corte di giustizia.
- IX** Nell'eventualità di una qualsiasi invenzione comune durante lo svolgimento del presente MdI, la proprietà intellettuale compete alle due istituzioni.
- X** Le leggi che si applicano a questo accordo saranno le seguenti:  
Le attività che si svolgono in Italia saranno soggette alle leggi vigenti in Italia, mentre quelle condotte in Uganda saranno soggette alle leggi vigenti nella Repubblica d'Uganda. Nel caso di scambi di studenti o di docenti, ogni individuo sarà soggetto alle regole e all'autorità generale dell'istituzione ospitante.
- XI** Nessuna parte del presente accordo potrà usare l'altra istituzione per farsi pubblicità senza prima avere ottenuto il consenso dell'altra parte.
- XII** In caso di circostanze non soggette a controllo delle parti (forza maggiore) ciascuna parte non potrà essere considerata responsabile.
- XIII** Ciascuna istituzione dovrà assicurare l'altra e ciascuna istituzione dovrà avere un'appropriata copertura assicurativa per le attività dei suoi docenti e studenti durante tutto lo svolgimento del presente MdI.
- XIV** Il presente MdI diverrà effettivo a partire dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le istituzioni.